PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 12 - numero 2357 di giovedì 18 marzo 2010

Radiazioni ottiche artificiali: le linee guida

Disponibili le indicazioni operative relative alla protezione dei lavoratori dall'esposizione a radiazioni ottiche artificiali (ROA). L'obbligo di valutazione di questo rischio entra in vigore il 26 aprile 2010.

google_ad_client

Il Coordinamento Tecnico delle Regioni in collaborazione con l'Ispesl ha recentemente aggiornato il documento "**Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - Indicazioni operative**".

Il documento era già stato aggiornato al D.lgs. 106/09 nel mese di novembre 2009, questa nuova versione aggiorna anche il Capo V relativo alla protezione dei lavoratori dall'esposizione a radiazioni ottiche artificiali.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Ricordiamo che l'art. 306 c. 3 del D.lgs. 81/08 ha previsto il differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al Titolo VIII - Capo V recante "Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali".
L'obbligo per il datore di lavoro di valutare il rischio derivante dall'esposizione a radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute, **sarà in vigore dal 26 aprile 2010**.

La violazione dell'obbligo di valutazione del rischio costituisce, per il datore di lavoro, contravvenzione sanzionata alternativamente con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da ? 2.500 a ? 6.400 (cfr. art. 55 co. 1 lett. a)).
Si applica la pena dell'arresto da 4 a 8 mesi se la violazione è commessa:
- nelle aziende di cui all'art. 31 co. 6 lett. a), b), c), d), f) e g);
- in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'art. 268 co. 1) lett. c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
- per le attività disciplinate da Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. (cfr. art. 55 co. 2)

Questo documento è quindi di grande utilità in quanto presenta una serie di FAQ: risposte ai quesiti che più frequentemente vengono posti ai tecnici del settore.

- Come ci si deve comportare in caso di lavorazioni che espongono al rischio di radiazioni ottiche naturali?
- Cosa sono e dove sono presenti, sono prodotte o vengono utilizzate le ROA nei luoghi di lavoro?
- Da quando il Capo V del Titolo VIII del DLgs.81/2008 è pienamente in vigore?
- Quali sono i rischi per la salute e la sicurezza che si vogliono prevenire?
- Quali caratteristiche deve avere il "personale adeguatamente qualificato" che effettua la valutazione del rischio?
- Come si può effettuare la valutazione del rischio di esposizione alle ROA?
- Quali sono le condizioni nelle quali la valutazione del rischio può concludersi con la "giustificazione" secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione più dettagliata?

- E' disponibile un elenco di situazioni lavorative che devono essere certamente valutate?
- Quali fonti sono utilizzabili per la valutazione del rischio?
- Come gestire la valutazione del rischio per i soggetti particolarmente sensibili?
- In quali casi e con quali modalità i fabbricanti sono tenuti a fornire informazioni sui livelli di emissione di ROA?
- Ai fini della valutazione del rischio, è sempre necessario misurare e/o calcolare?
- Come si effettua la valutazione dei livelli di esposizione senza eseguire misure?
- Come si effettua la valutazione dei livelli di esposizione eseguendo misure?
- Quali sono le specifiche indicazioni per le misurazioni di esposizioni a sorgenti pulsate di radiazioni coerenti e non coerenti?
- Come interpretare i valori limite presenti nelle tabelle dell'Allegato XXXVII del DLgs.81/2008?
- Quali sono le tipologie degli strumenti di misura e qual è la periodicità della taratura?
- Quali misure tecniche e organizzative adottare all'esito della valutazione?
- Quali sono i criteri di scelta dei DPI per la protezione degli occhi e del viso da radiazioni ottiche?
- Alla luce delle indicazioni del Capo V, Titolo VIII, DLgs.81/2008 come deve essere strutturata e che cosa deve riportare la Relazione Tecnica?
- Quando far partire la informazione/formazione?
- Quali sono i contenuti della informazione e formazione dei lavoratori?
- Quando è necessario far partire la sorveglianza sanitaria?
- Quali sono i soggetti particolarmente sensibili al rischio?
- Qual è il ruolo della segnaletica e della delimitazione delle aree?
- Quali sono le ricadute della legislazione sulla prevenzione e protezione dai rischi delle ROA sui DUVRI e sui PSC/POS?
- Quali sono le norme principali citate in questo documento?

Tutte le risposte sono disponibili nel documento che chiarisce a fondo l'argomento e fornisce risposte complete. Ne pubblichiamo un esempio.

"**Come si può effettuare la valutazione del rischio di esposizione alle ROA?**
Per effettuare la valutazione del rischio di esposizione alle ROA lo schema di flusso consigliato è il seguente:
. *Conoscenza delle sorgenti*: è necessario preliminarmente censire le sorgenti ROA (attenzione a non limitarsi a consultare inventari spesso non correttamente aggiornati) ed acquisirne i dati forniti dai fabbricanti o, in loro assenza, da documenti tecnici o lavori presenti in Letteratura che trattano sorgenti analoghe. Utilizzare, ove disponibile, la classificazione delle sorgenti secondo le norme tecniche specifiche o la conformità a standard tecnici, può consentire la "giustificazione" che permette di non effettuare una valutazione approfondita del rischio in quanto trascurabile (vedi Punto 5.07), ovvero di stabilire direttamente (senza effettuare misurazioni - vedi Punto 5.13) il superamento o meno dei valori limite.
· *Conoscenza delle modalità espositive*: tutte le attività che comportano o possono comportare l'impiego di sorgenti ROA devono essere censite e conosciute a fondo; in particolare devono essere individuate le tipologie di sorgenti, le modalità di impiego ed i luoghi in cui sono operanti, acquisendo, se possibile, i "layout" o le planimetrie dove sono installate le sorgenti. Per potere valutare i lavoratori a rischio e la loro effettiva esposizione è importante acquisire anche i tempi, le distanze e le modalità di esposizione per le sorgenti non coerenti, mentre per quelle laser è importante verificare anche eventuali riflessioni.
· *Esecuzione di misure*: nel caso non siano disponibili i dati del fabbricante o non vi siano riferimenti a standard tecnici specifici, è necessario effettuare delle misure strumentali secondo le indicazioni fornite da norme tecniche specifiche (vedi Punti 5.14 e 5.15). Le misure devono essere eseguite con strumentazione adeguatamente tarata, dotata di caratteristiche idonee ai parametri da rilevare (vedi Punto 5.17).
· *Esecuzione di calcoli*: partendo dai dati forniti dal fabbricante, dai dati di letteratura o dai valori misurati, mediante appositi calcoli si ottengono le grandezze necessarie al confronto con i valori limite (es.: dall'irradianza spettrale fornita dal costruttore o misurata, si stima l'irradianza efficace).
· *Confronto con i valori limite*: i risultati acquisiti dalle fasi precedenti (dai dati dei produttori, dai dati di bibliografia, da misure strumentali o da calcoli) devono essere confrontati con i valori limite previsti nell'Allegato XXXVII del DLgs.81/2008 per stabilire il possibile superamento o meno di tali valori.

Utili riferimenti per la conduzione della valutazione del rischio da ROA non coerenti sono presenti nell'allegato A delle norme UNI EN 14255-1 e UNI EN 14255-2. Tale approccio può essere esteso alla valutazione del rischio da radiazioni laser che ha valido riferimento anche nella norma CEI EN 60825-1 e nelle guide per l'utilizzatore (CEI 76 fascicolo 3849R e fascicolo 3850R per le varie applicazioni) e nella norma CEI 76-6".

Coordinamento Tecnico delle Regioni, "Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - Indicazioni operative", in collaborazione con l'ISPESL, Documento n° 1-2009, Revisione 02, approvata il 11/03/2010.

Federica Gozzini

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it